

Nelle unioni civili convivenza sempre da valutare per calcolare l'assegno

Sezioni Unite

Negare la rilevanza per coppie dello stesso sesso è in contrasto con la Cedu

Vale il rapporto more uxorio anche prima della Cirinnà quando era il solo possibile

Patrizia Maciocchi

In caso di scioglimento dell'unione civile, nella durata del rapporto - ai fini del riconoscimento dell'assegno a chi non ha mezzi adeguati - va considerato anche il periodo di convivenza di fatto che ha preceduto

l'unione. E questo anche se il rapporto more uxorio si è svolto prima dell'entrata in vigore della legge Cirinnà del 2016. Le Sezioni unite (sentenza 35969), a meno di 10 giorni di distanza dal verdetto 35385, estendono alle coppie composte da persone dello stesso sesso il trattamento assicurato a, chi potendolo fare, ha scelto le nozze dopo un periodo di convivenza.

Il Supremo consesso, nel dirimere una causa, relativa allo scioglimento di un'unione civile tra due donne, accoglie la tesi della ricorrente che rivendicava il diritto a un assegno, compensativo perequativo, che tenesse conto delle chance che aveva perso per aver rinunciato a un lavoro e cambiato città.

Possibilità che la Corte d'Appello aveva escluso, partendo da una lettura della legge Cirinnà che le Sezioni unite smontano. Ad avviso dei giudici

territoriali, infatti, la norme del 2016 si limiterebbero a prevedere un semplice assegno alimentare e in più non sarebbero retroattive.

Diverso il parere della Cassazione. I giudici di legittimità chiariscono che l'articolo 5 della legge del '70 sul divorzio (sulla durata del rapporto, richiamato anche dalla legge Cirinnà), non può essere letto, come già affermato per le coppie sposate, solo in relazione alla famiglia "istituzionale", ma va esteso anche al periodo di convivenza, se stabile e intrapresa prima delle nozze e prima di un'unione civile.

L'impossibilità di applicare in maniera retroattiva la legge 76/2016, non riguarda poi le situazioni e gli status precedenti la sua entrata in vigore.

Le Sezioni unite ricordano che la Corte europea dei diritti dell'Uomo,

nel 2015 (sentenza Oliari) aveva condannato l'Italia perché non garantiva una tutela alle coppie omosessuali, aprendo la strada alla legge sulle unioni civili, già sollecitata anche dalla Consulta. Oggi, negare alle persone unite civilmente la stessa tutela assicurata a chi si è spostato, sarebbe in contrasto con l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo sul rispetto della vita familiare. Sarebbe «un'ingiustificata discriminazione a danno delle coppie omosessuali, il cui proposito di contrarre un vincolo formale non ha potuto concretizzarsi - si legge nella sentenza - se non a seguito dell'introduzione della disciplina delle unioni civili, a causa della precedente mancanza di un quadro giuridico idoneo ad assicurare il riconoscimento del relativo status e dei diritti ad esso collegati».